

Il Consiglio Regionale della...

Considerato che:

- l'attuale crisi economica sta determinando pesantissime conseguenze sociali, rappresentate, in particolare, dall'aumento dei licenziamenti individuali e collettivi;
- il ricorso al licenziamento rappresenta una misura estremamente negativa dal punto di vista sociale anche per l'interruzione definitiva del rapporto di lavoro tra impresa e lavoratore;
- si rende necessario sospendere il ricorso ai licenziamenti al fine di consentire che adeguati interventi di politica industriale ed economica permettano di uscire rapidamente dalle condizioni di crisi lasciando inalterato il patrimonio occupazionale esistente;
- esistono strumenti, quali i Contratti di Solidarietà e la CIG, che consentono di gestire la fasi di difficoltà produttiva, di riorganizzazione, di riqualificazione e riconversione industriale/produttiva senza produrre conseguenze drammatiche come quelle rappresentate dal ricorso ai licenziamenti;

tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Regionale della... invita il Parlamento a discutere ed approvare in tempi brevi una proposta di legge del seguente tenore:

***Proposta di legge finalizzata ad evitare il ricorso ai licenziamenti nell'attuale fase di crisi economica***

**Articolo 1**

Al fine di tutelare i livelli occupazionali e di evitare che le condizioni di difficoltà economico – finanziarie determinate dalla particolare situazione internazionale per le imprese si traducano nell'assunzione di provvedimenti di licenziamento, per la durata di mesi 36 dall'approvazione delle presente legge risulta sospesa l'applicazione degli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223.

Nel caso in cui le condizioni di mercato, processi di ristrutturazione riorganizzazione o conversione aziendale, difficoltà di carattere finanziario con conseguenze sui livelli produttivi determinino eccedenze di personale, queste devono essere gestite, per la durata di 36 mesi dall'approvazione della presente legge, esclusivamente attraverso gli strumenti, indicati in ordine di utilizzo prioritario:

- a) dei Contratti di Solidarietà per le imprese in regime di C.I.G.S. di cui alla L.863/84 e per le imprese non rientranti nei regimi di C.I.G.S. di cui alla L. 263/93;
- b) della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria di cui agli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223.